

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

11 giugno 2013

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori:

Ilda CURTI
Stefano GALLO
Enzo LAVOLTA
Claudio LUBATTI

Mariagrazia PELLERINO
Mariacristina SPINOSA
Giuliana TEDESCO

Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE, Gianguido PASSONI e Elide TISI.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART.13 COMMI 3.3 E 3.4 DEI CRITERI COMMERCIALI DI CUI ALL'ALL. C DEL VIGENTE P.R.G., PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE AZIONI A FAVORE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE, IN ALTERNATIVA AL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO DI POSTI A PARCHEGGIO.

Proposta degli Assessori Tedesco e Curti.

Con l'approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0610283/122) del 12 marzo 2007 "Criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree private", la Città di Torino ha dato attuazione ai criteri Regionali di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, approvati con deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29/10/1999, recentemente oggetto di modifica con l'approvazione della D.C.R. 20.11.2012 n. 191-43016.

I citati Criteri Comunali, ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i., sono stati recepiti all'interno dello strumento urbanistico Comunale con la Variante Urbanistica di adeguamento n. 160, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1004889/009) del 31 gennaio 2011.

In particolare gli aspetti relativi al fabbisogno di parcheggi e degli standard funzionali agli insediamenti commerciali sono trattati dalla disciplina prevista all'articolo 13 dell'Allegato C al vigente P.R.G.C..

Fra le modifiche introdotte dalla variante di adeguamento urbanistica n. 160, assume particolare rilievo la previsione del predetto articolo 13 ai commi 3.3 e 3.4 del richiamato allegato C della NUA con il quale si stabilisce che per le medie strutture di vendita sino a 900 mq. ubicate negli addensamenti storici principali A1, negli addensamenti storici secondari consolidati A2 e negli addensamenti forti delle aree periferiche A3 non è richiesto il soddisfacimento del fabbisogno di posti a parcheggio. In sostituzione del fabbisogno di posti a parcheggio, nell'addensamento A1 e nel complesso delle stazioni ferroviarie e della metropolitana, deve essere sottoscritto un atto di impegno alla realizzazione di interventi e di azioni a favore della mobilità sostenibile: appare pertanto necessario definire le linee guida alle quali attenersi per determinare il relativo impegno al quale l'imprenditore dovrà aderire.

La Città di Torino, nell'ambito degli obiettivi Europei previsti in materia di mobilità che prevedono una gestione sostenibile delle città migliorando la qualità e le prestazioni ambientali delle aree urbane in modo da assicurare agli abitanti delle città europee un ambiente di vita più sano in un complessivo quadro di sostenibilità economica e sociale, ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 luglio 2008 (mecc. 0801770/006), il Piano Urbano della mobilità sostenibile (PUMS).

In detto documento sono definite le linee di indirizzo sulle quali il Piano verrà sviluppato, in particolare:

1. garantire e migliorare l'accessibilità al territorio
2. garantire e migliorare l'accessibilità delle persone
3. migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente urbano
4. aumentare l'efficacia del trasporto pubblico
5. garantire efficienza e sicurezza al sistema della viabilità e dei trasporti

6. governare la mobilità attraverso tecnologie innovative e l'infomobilità
7. definire il sistema di governo del Piano.

Dalle linee d'indirizzo discenderanno gli obiettivi strategici e da questi, saranno individuate le azioni volte al loro conseguimento.

L'applicazione del suddetto art. 13 c. 3.3 e 3.4 in funzione della realizzazione degli obiettivi sulla mobilità sostenibile da realizzare in base al PUMS, può comportare sia l'intervento dei singoli imprenditori tenuti a sottoscrivere l'impegno previsto dal richiamato art. 13 c. 3.3 e 3.4 dell'allegato C delle NUEA, sia un contributo economico che la Città dovrà poi utilizzare nella realizzazione degli interventi richiesti dal PUMS o per opere comunque funzionali a tali interventi. La possibilità di realizzare interventi diretti da parte dell'imprenditore può essere ammessa previo accordo con la Città, concordato mediante apposita convenzione.

Al fine di rendere oggettivo il criterio per la definizione del contributo economico previsto, tra le azioni che la Città ha attuato a favore della mobilità sostenibile è stata presa in considerazione la realizzazione delle 'stazioni di bike sharing'.

L'entità del contributo richiesto può essere infatti determinato sulla base dei costi necessari alla realizzazione di una stazione di bike sharing: sulla base degli atti che disciplinano il rapporto concessorio del citato servizio (affidato con determinazione dirigenziale n. 311 mecc. 0906244/021 approvata il 2 ottobre 2009 della Vice Direzione Generale Servizi Tecnici Ambiente, Edilizia Residenziale Pubblica, Sport, Settore Tutela Ambiente), il corrispettivo di una stazione di bike sharing per 10 posti di bici è di circa 17.000,00 Euro e quindi di 1.700,00 Euro a posto bici. L'entità del contributo da versare può essere pertanto quantificato rapportando il corrispettivo per la realizzazione di un posto bici del bike sharing ad un posto auto (del fabbisogno pubblico) che la superficie di vendita dell'autorizzanda attività avrebbe generato ai sensi dello stesso art. 13 c. 3.1 e 3.2. Conseguentemente in Euro 1.700,00 per ogni posto auto richiesto dal fabbisogno pubblico.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) sulla base dei criteri di programmazione per l'insediamento di attività commerciali per la vendita al dettaglio in sede fissa su area privata approvati con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0610283/122) del 12 marzo 2007 e recepiti con la Variante di adeguamento urbanistica n. 160 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1004889/009) del 31 gennaio 2011, nei casi in cui l'attivazione di medie strutture di vendita non richiede il soddisfacimento del fabbisogno di posti a parcheggio ma la sottoscrizione di un atto di impegno alla realizzazione di interventi e di azioni a favore della mobilità sostenibile ai sensi dell'art. 13 c. 3.3 e 3.4 dei criteri commerciali di cui all'All. C del vigente PRG, l'impegno che i richiedenti le autorizzazioni commerciali devono assumere deve tradursi secondo una delle seguenti modalità:
 - a) nella realizzazione da parte dello stesso proponente, di interventi individuati dai competenti Servizi della Città sulla base delle azioni definite dal PUMS, recepiti e formalizzati tramite idonea convenzione sottoscritta dal proponente;
 - b) in un contributo di Euro 1.700,00 per ogni posto auto del fabbisogno pubblico che la superficie di vendita dell'autorizzanda attività commerciale di media struttura di vendita avrebbe generato ai sensi dello stesso art. 13 commi 3.1 e 3.2;
- 2) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento all. 2 alla circolare Prot. 16298 del 19.12.2012 (**all. 1**);
- 3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore al Commercio,
Attività Produttive, Politiche della Sicurezza
Vigili Urbani e Protezione Civile
Giuliana Tedesco

L'Assessore all'Urbanistica
Suolo Pubblico e Arredo Urbano
Politiche di Integrazione
Ilda Curti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente Servizio
Attività Economiche e di Servizio
Sportello Unico per le Attività Produttive
Pianificazione Commerciale
Ernesto Pizzichetta

Il Direttore
Direzione Urbanistica
Rosa Gilardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Il Direttore Finanziario
Anna Torroni

Verbale n. 26 firmato in originale:

IL SINDACO
Piero Franco Rodolfo Fassino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 15 giugno 2013.